

REGIONE LOMBARDIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°805 DEL 3 DICEMBRE 1975;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N°616 DEL 24 LUGLIO 1977;

ESAMINATI GLI ATTI;

CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI BERGAMO PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 23 MARZO 1983, HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA

PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA, UNA FASCIA DI RISPETTO DEL FIUME ADDA PER LA PARTE RICADENTE NEL COMUNE DI SUISIO, COSI' DELIMITATA:

A NORD DAL CONFINO CON IL COMUNE DI MEDOLAGO;

A OVEST DAL CONFINO CON LA PROVINCIA DI MILANO;

A SUD DAL CONFINO CON IL COMUNE DI BOTTANUCO;

AD EST DAL CONFINO CON IL COMUNE DI BOTTANUCO, IN LINEA RETTA VERSO NORD, FINO ALLA STRATA SUISIO-CAVA BELVEDERE, QUINDI DALL'ABITATO (ESCLUSO) LUNGO LA NUOVA EDIFICAZIONE (ESCLUSA) VERSO NORD FINO ALLA STRADA SUISIO-OSTERIA BELVEDERE; LUNGO LA STESSA FINO AL CIGLIO DEL TERRAZZAMENTO BOSCHIVO, QUINDI LUNGO QUESTO (COMPRESO), VERSO NORD FINO ALLA C.NA AMATI (ESCLUSA), PER RIPRENDERE IL CIGLIO DEL TERRAZZAMENTO BOSCHIVO (COMPRESO) FINO AL CONFINO CON IL COMUNE DI MEDOLAGO;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA PREDETTA LEGGE ALL'ALBO DEL COMUNE DI SUISIO;

VISTO CHE NESSUNA OPPOSIZIONE E' STATA PRESENTATA, A TERMINI DI LEGGE AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO;

CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBBLIGO DA PARTE DEL PROPRIETARIO, POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITA' VINCOLATA, DI PRESENTARE ALL' ASSESSORATO PER IL COORDINAMENTO DEL TERRITORIO, SERVIZIO BENI AMBIENTALI, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA LOCALITA' STESSA;

RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, IN QUANTO PAESAGGIO FLUVIALE CARATTERIZZATO DA RAPIDE VORTICOSE CHE SI FRANGONO SULLE ROCCE E MASSI TIPICI CONFIGURATI COME VERE E PROPRIE SINGOLARITA' GEOLOGICHE; UNA VEGETAZIONE NON PIU' RIGOROSA MA POSSIBILE DI MIGLIORAMENTO ACCOMPAGNA LE RIVE, INTERROTTA SOLO DALLA PRESENZA DI CAVE DI GHIAIA E DI SABBIA. LA PARTICOLARITA' DI QUESTO TRATTO DEL FIUME E' DATA ANCHE DALLA SUA SINGOLARITA', IN QUANTO SUBITO A NORD SI APRE LO SCENARIO MONTANO DELLE PREALPI MENTRE A SUD INIZIA LA BASSA PADANA CON I SUOI COLTIVI. ELEMENTO ANTROPICO ESSENZIALE E QUANTIFICANTE CHE SI ARMONIZZA PERFETTAMENTE DI QUESTO QUADRO NATURALE E' IL NAVIGLIO DI PADERNO CON LE SUE CHIESE, LE CENTRALI ELETTRICHE IN FUNZIONE E LE CENTRALINE. TALE AMBITO RAPPRESENTA INFINE UN QUADRO NATURALE VISIBILE DA SVARIATI PUNTI DI VISTA E VA PRESERVATO D AINTERVENTI CHE POTREBBERO

**ALTERARLO SENSIBILMENTE, IN PARTICOLARE QUELLI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' ESCAVATORIA IN ATTO;
TENUTO CONTO CHE, CON DECRETO MINISTERIALE 15 LUGLIO 1969 E' STATO SOTTOPOSTO A TUTELA L'INTERO
TERRITORIO DEL COMUNE DI PADERNO D'ADDA E CHE CON DECRETO REGIONALE 28 MARZO 1984, LA TUTELA E'
STATA ESTESA AL COMUNE DI CORNATE D'ADDA, SITI ENTRAMBI SULLA SPONDA DESTRA DEL FIUME;
VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N°637 DEL 7 OTTOBRE 1984 CON IL QUALE
VIENE DELEGATO L'ASSESSORE PER IL COORDINAMENTO DEL TERRITORIO A FIRMARE ATTI DI COMPETENZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CITATA LEGGE 1497;**

DECRETA:

ART. 1.

**HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A
TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA, UNA FASCIA LUNGO IL FIUME ADDA PER LA PARTE RICADENTE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SUISIO COSI' DELIMITATA:**

A NORD DAL CONFINE CON IL COMUNE DI MEDOLAGO;

A OVEST DAL CONFINE CON LA PROVINCIA DI MILANO;

A SUD DAL CONFINE CON IL COMUNE DI BOTTANUCO;

**AD EST DAL CONFINE CON IL COMUNE DI BOTTANUCO, IN LINEA RETTA VERSO NORD, FINO ALLA STRATA SUISIO-CAVA
BELVEDERE, QUINDI DALL'ABITATO (ESCLUSO) LUNGO LA NUOVA EDIFICAZIONE (ESCLUSA) VERSO NORD FINO ALLA
STRADA SUISIO-OSTERIA BELVEDERE; LUNGO LA STESSA FINO AL CIGLIO DEL TERRAZZAMENTO BOSCHIVO, QUINDI LUNGO
QUESTO (COMPRESO), VERSO NORD FINO ALLA C.NA AMATI (ESCLUSA), PER RIPRENDERE IL CIGLIO DEL TERRAZZAMENTO
BOSCHIVO 8COMPRESO) FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI MEDOLAGO; ART.2 NELLA LEGGE STESSA.**

**IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940,
N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, NONCHE' SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LOMBARDIA, INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI
BERGAMO.**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SUISIO PROVVEDERA' ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL
PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, ED IL COMUNE
STESSO TERRA' A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA
DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.**

**LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERA' AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI LA DATA DELLA EFFETTIVA
AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA.**

**IL PRESENTE DECRETO E' DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART.5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO
1977 N°616.**

**AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRA
DESCRITTA ZONA HANNO FACOLTA' DI RICORRERE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART.4 DELLA LEGGE 29
GIUGNO 1939 N° 1497.**

MILANO , ADDI' 6 FEBBRAIO 1985.

